



Bruxelles, 29.8.2017  
COM(2017) 461 final

2017/0212 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

In conformità del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca (PCP), lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive deve consentire di ricostituire e mantenere le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield* — MSY). Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC) e contingenti.

Il regolamento (UE) 2016/1139, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, specifica inoltre i valori di mortalità per pesca espressi sotto forma di intervalli che sono utilizzati nella presente proposta al fine di realizzare gli obiettivi della PCP e in particolare di conseguire e mantenere il MSY.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2018, le possibilità di pesca degli Stati membri per gli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Baltico. Al fine di semplificare e chiarire le decisioni relative ai TAC e ai contingenti annuali, a partire dal 2006 le possibilità di pesca nel Mar Baltico sono fissate mediante un regolamento distinto.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta fissa i contingenti a livelli coerenti con gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1380/2013, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca. Essa tiene conto delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2015/812, che ha abolito il regime di gestione dello sforzo di pesca nel Mar Baltico.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle norme della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

#### • **Base giuridica**

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

#### • **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

#### • **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Conformemente all'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri sono liberi di ripartire tali possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori secondo i criteri stabiliti dai suddetti articoli. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il presente regolamento specifico è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Atto giuridico proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il Consiglio consultivo per il Mar Baltico è stato consultato sulla base della comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2017) 368 final). La base scientifica della proposta è stata fornita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri preliminari espressi con riguardo a tutti gli stock ittici in questione sono stati esaminati e presi in considerazione per quanto possibile nell'elaborazione della proposta, nella misura in cui non erano in contrasto con le politiche esistenti e non comportavano un deterioramento dello stato delle risorse vulnerabili.

I pareri scientifici sui limiti di cattura e sullo stato degli stock sono stati discussi anche con gli Stati membri nell'ambito del forum regionale BALTFISH nel giugno 2017.

- **Ricorso al parere di esperti**

L'organizzazione scientifica consultata è il CIEM.

Ogni anno l'Unione chiede il parere scientifico del CIEM sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere ricevuto verte su tutti gli stock del Mar Baltico e sono proposti TAC per quelli che presentano il maggiore interesse commerciale.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta rientra in una strategia più ampia volta ad adeguare e a mantenere lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. Tale approccio consentirà una stabilizzazione della pressione di pesca, un aumento dei contingenti e, dunque, un incremento del reddito per i pescatori e le loro famiglie. L'aumento degli sbarchi dovrebbe risultare vantaggioso per l'industria ittica, i consumatori e i settori della trasformazione e della vendita al dettaglio, così come per il resto dell'indotto connesso alla pesca commerciale e alla pesca ricreativa.

Le decisioni adottate negli ultimi anni in merito alle possibilità di pesca nel Mar Baltico hanno già consentito la ricostituzione di alcuni stock (con un aumento del 50% della biomassa degli stock pelagici tra il 2012 e il 2016) e un riequilibrio tra la capacità e le possibilità di pesca. Occorrono tuttavia ulteriori progressi per ricostituire gli stock demersali, alcuni dei quali non raggiungono ancora limiti della biomassa sicuri, e per portare tutti gli stock al di sotto del MSY.

Tenuto conto di quanto precede, la proposta della Commissione consentirebbe di ridurre - del 32% in media - i contingenti applicabili all'aringa del Baltico occidentale, del Golfo di Botnia e del Golfo di Riga, nonché al merluzzo bianco del Baltico orientale e alla passera di mare. La proposta prevede di aumentare, rispettivamente del 25% e dello 0,5%, i contingenti per gli stock di aringa del Baltico centrale e di spratto. Per gli stock di salmone, il volume delle possibilità di pesca nel Mar Baltico, espresso in numero di esemplari, passerà da 106 413 a 116 099, con un aumento del 9% rispetto al 2017. Per lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale è proposta una riconferma del contingente applicabile.

L'impatto delle proposte per il 2018 sarà dunque estremamente differenziato in funzione del tipo di pesca. Nel complesso, la proposta della Commissione comporta un volume di possibilità di pesca di circa 647 000 tonnellate nel Mar Baltico, con una flessione del 7% rispetto al 2017.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta resta flessibile nell'applicazione dei meccanismi di scambio di contingenti già introdotti nei regolamenti degli anni precedenti relativi alle possibilità di pesca nel Mar Baltico. Non sono proposti nuovi elementi o nuove procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'UE o nazionali) che potrebbero comportare un aumento degli oneri amministrativi.

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2018 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo dell'utilizzo delle possibilità di pesca sotto forma di TAC e contingenti è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta stabilisce per il 2018 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici per gli Stati membri operanti nel Mar Baltico. Per la prima volta, essa stabilisce inoltre una specie per la quale è vietata la pesca: il divieto riguarda lo stock di anguilla europea.

##### Possibilità di pesca

Il nuovo piano pluriennale per le attività di pesca nel Mar Baltico è entrato in vigore il 20 luglio 2016<sup>1</sup>. Secondo le disposizioni del piano le possibilità di pesca devono essere stabilite in conformità agli obiettivi ivi previsti e devono rispettare gli intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca ivi indicati. Nei casi in cui la biomassa dello stock sia inferiore ai punti di riferimento stabiliti dal piano, le possibilità di pesca devono essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotta proporzionalmente tenendo conto della riduzione della biomassa dello stock.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

Le possibilità di pesca sono proposte in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Ove del caso, al fine di determinare i contingenti UE per gli stock condivisi con la Federazione russa, i rispettivi quantitativi di tali stock sono stati detratti dai TAC consigliati dal CIEM. I TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri sono indicati nell'allegato del regolamento.

Nel 2018 tutti e cinque gli stock pelagici (quattro stock di aringa e uno stock di spratto), nonché gli stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, di passera di mare e di salmone del bacino principale del Mar Baltico devono essere sfruttati al livello di rendimento massimo sostenibile. Le possibilità di pesca per l'insieme degli stock soggetti al programma pluriennale per il Mar Baltico sono fissate a intervalli di tassi-obiettivo di mortalità per pesca compatibili con il conseguimento del rendimento massimo sostenibile nel 2018: i contingenti proposti per i tre stock di aringa del Baltico occidentale e centrale e del Golfo di Riga corrispondono alle due parti dell'intervallo di valori di mortalità per pesca compatibile con l'MSY di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139. Per due stock (l'aringa del Baltico occidentale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale), le possibilità di pesca corrispondono alla mortalità per pesca compresa nell'intervallo di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1139.

La fissazione dei TAC per il salmone del Golfo di Finlandia e il merluzzo bianco del Baltico orientale è effettuata secondo l'approccio sviluppato dal CIEM per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio decide gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Recentemente il meccanismo di flessibilità è stato introdotto per tutti gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto nei casi in cui gli Stati membri non si avvalgono della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

### Anguilla europea

Il ciclo di vita dell'anguilla europea è complesso, poiché si tratta di un pesce di elevata longevità con un'area di ripartizione molto vasta: dati recenti indicano che le anguille depongono le uova nel mar dei Sargassi e che le larve, portate dalle correnti oceaniche, raggiungono la piattaforma continentale europea e nordafricana, dove si trasformano in anguille cieche prima di penetrare nelle acque continentali.

Durante la fase del ciclo di vita che si svolge in acque continentali (salmastre o dolci), i fattori di mortalità dell'anguilla dipendono dalle condizioni regionali. Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (il regolamento sulle anguille), obbliga gli Stati membri che dispongono di habitat per l'anguilla particolarmente estesi ad attuare piani di gestione per l'anguilla in grado di assicurare che un numero sufficiente di individui adulti possa lasciare i bacini fluviali e

raggiungere il mare aperto per potersi riprodurre e consentire la ricostituzione degli stock. I piani nazionali di gestione per l'anguilla possono (ma non devono necessariamente) applicarsi anche alle acque marine.

Dati recenti hanno tuttavia mostrato che il 57% delle anguille argentate che raggiungono il mare aperto vengono catturate nell'ambito della pesca commerciale e ricreativa nel Mar Baltico. Il regolamento sulle anguille obbliga gli Stati membri che praticano la pesca dell'anguilla nelle acque dell'UE a ridurre gli sforzi e/o le catture del 50% rispetto alla media del periodo 2004-2006, a meno che i loro piani di gestione non si applichino anche alle acque marine. Nessuno degli Stati membri del Mar Baltico raggiunge questo obiettivo.

Il parere scientifico periodico stabilisce che "(...) quando si applica l'approccio precauzionale all'anguilla europea, tutti gli impatti antropogenici (ad esempio, pesca ricreativa e commerciale in tutte le fasi, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio e inquinamento) che riducono la produzione e la migrazione delle anguille argentate dovrebbero essere ridotti o mantenuti quanto più possibile vicino a zero"<sup>2</sup>.

In considerazione dello stato dello stock, che figura nell'allegato II della CITES, la riduzione del 50% dello sforzo o delle catture prevista dal regolamento sulle anguille non è in linea con gli obiettivi della PCP definiti nel 2013 a favore di uno sfruttamento sostenibile delle risorse. Tenuto conto del parere del CIEM, è importante che tutte le attività di pesca rivolte ai riproduttori cessino fino a quando non si osservino prove evidenti di miglioramento dello stato dello stock. Data la gravità di tale parere, in attesa di soluzioni a più lungo termine è pertanto opportuno vietare ogni attività di pesca dell'anguilla europea nel Mar Baltico per il 2018.

---

<sup>2</sup> Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo di pesca nell'Atlantico nordorientale. Parere del CIEM 2016, volume 9, pubblicato il 28 ottobre 2016.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili incluse, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché alla luce di eventuali pareri dei consigli consultivi istituiti per le zone geografiche o i settori di competenza pertinenti e delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.
- (3) Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ogni Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e in conformità degli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (4) L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l'obiettivo della PCP è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di aspetti biologici e socioeconomici e garantendo al contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché in conformità delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

---

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano tali stock ("il piano"). Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. A tal fine, i tassi-obiettivo di mortalità per pesca per gli stock interessati, espressi in intervalli di valori, devono essere raggiunti quanto prima e progressivamente entro il 2020. È opportuno che i limiti di cattura applicabili nel 2018 per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico siano stabiliti al fine di conseguire gli obiettivi del piano.
- (7) Secondo il piano, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock interessati è inferiore ai valori di riferimento dello stock della biomassa riproduttiva di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139, devono essere adottate tutte le misure correttive adeguate per assicurare il rapido ritorno dello stock in questione a livelli al di sopra del livello in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Il consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha indicato che la biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale (*Gadus morhua*) e dello stock di aringa del Baltico occidentale (*Clupea arengus*) è al di sotto dei valori di riferimento per la conservazione riportati nell'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno che le possibilità di pesca del merluzzo bianco del Baltico occidentale e dell'aringa del Baltico occidentale siano fissate al di sotto dell'intervallo di valori di mortalità per pesca di cui all'allegato I, colonna B, del regolamento (UE) 2016/1139, a un livello che tenga conto della diminuzione della biomassa. A tal fine, occorre tener conto del calendario per il raggiungimento degli obiettivi della PCP in generale e del piano in particolare, considerando l'effetto previsto delle misure correttive adottate e attenendosi nel contempo all'obiettivo di conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale, secondo quanto previsto all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (8) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, andrebbero adottate ulteriori misure correttive. Il mantenimento del fermo di pesca di otto settimane attualmente applicabile continuerebbe a garantire la protezione delle aggregazioni riproduttive di merluzzo bianco. Secondo i pareri scientifici, la pesca ricreativa dello stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale contribuisce in misura significativa alla mortalità per pesca globale di tale stock. Tenendo conto dello stato attuale dello stock, è opportuno mantenere talune misure attualmente applicabili in materia di pesca ricreativa. Più in particolare, è opportuno applicare un limite giornaliero per pescatore, che dovrebbe essere più restrittivo durante il periodo di riproduzione. Ciò fa salvo il principio di stabilità relativa applicabile alle attività di pesca commerciale.
- (9) Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco (*Gadus morhua*) del Baltico orientale, a causa di cambiamenti nella sua biologia, il CIEM non ha potuto stabilire valori di riferimento biologici. È pertanto opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del piano, fissare il TAC per il merluzzo del Baltico orientale conformemente all'approccio precauzionale secondo quanto stabilito all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).



- (10) Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, il CIEM ha effettuato una valutazione dello stock sulla base degli ultimi dati e delle informazioni più aggiornate e ha rivisto gli intervalli di mortalità per pesca corrispondenti al rendimento massimo sostenibile. Malgrado la discrepanza tra gli intervalli di mortalità per pesca stabiliti nei pareri scientifici e quelli stabiliti nel piano, anch'esso basato sui migliori pareri scientifici disponibili al momento della sua adozione, il piano in vigore è giuridicamente vincolante e dovrebbe pertanto essere seguito per fissare le possibilità di pesca per lo stock in questione.
- (11) Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea, il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. Occorre pertanto applicare tale parere istituendo un divieto di pesca per questa specie nel Mar Baltico.
- (12) L'utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio<sup>5</sup>, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca nonché alla trasmissione alla Commissione dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Il presente regolamento dovrebbe pertanto specificare i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.
- (13) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>6</sup> ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici a norma degli articoli 3 e 4. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (14) Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1](#)).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### ***Oggetto***

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2018.

#### *Articolo 2*

##### ***Ambito di applicazione***

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

#### *Articolo 3*

##### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- (1) "CIEM": Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare;
- (2) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e III d;
- (3) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
- (4) "sottodivisione": una sottodivisione CIEM del Mar Baltico quale definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio<sup>7</sup>;
- (5) "totale ammissibile di catture" (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell'arco di un anno;
- (6) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- (7) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

---

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo alla conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund ([GUL 349 del 31.12.2005, pag. 1](#)).

## CAPO II

### POSSIBILITÀ DI PESCA

#### *Articolo 4*

##### ***TAC e loro ripartizione***

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

#### *Articolo 5*

##### ***Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca***

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (e) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

#### *Articolo 6*

##### ***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.***

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento.
2. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente di cui allo stesso articolo.

## *Articolo 7*

### ***Misure in materia di pesca ricreativa per il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24***

1. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa non possono essere conservati più di cinque esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
2. In deroga al paragrafo 1, nel periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018 non possono essere conservati più di tre esemplari di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22-24.
3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano misure nazionali più rigorose.

## *Articolo 8*

### ***Divieti***

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di anguilla europea (*Anguilla anguilla*).
2. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla europea (*Anguilla anguilla*).

## **CAPO III**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 9*

##### ***Trasmissione dei dati***

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 10*

##### ***Flessibilità***

1. Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
2. L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

#### *Articolo 11*

##### ***Entrata in vigore***

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*